

PROT. N 2018/0020020

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER CONTO DELL’UNIONE RENO GALLIERA E DEI COMUNI DI CASTELLO D’ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE.**

CIG: 740471434C

**QUESITO 2):**

**2.1.** Si chiede conferma che le prime due ipotesi dell’art. 15 del capitolato (in cui si fa riferimento alla negligente esecuzione degli obblighi assunti per cui sono previsti sanzioni da euro 100 ad euro 600) sono residuali rispetto a quelle contemplate nella tabella riportata a pag. 8 del capitolato, fermo restando che il termine di un giorno dalla diffida per consentire all’aggiudicatario di mettere in campo le azioni correttive appare, comunque, irragionevole in quanto non congruo. Del resto, la negligente esecuzione può sostanziarsi in una pluralità indefinita di situazioni che difficilmente possono essere gestite con un termine unico e per giunta così stringente (infatti, l’art. 1454 Cod. Civ., per una fattispecie per molti versi analoga, prevede almeno 15 giorni).

**RISPOSTA**

Si conferma che le prime due ipotesi previste dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto sono residuali rispetto a quelle riportate nella tabella di pagina 8. In ogni caso, l’art. 15 non integra un’ipotesi di diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (che prevede la risoluzione di diritto del contratto, ove non rispettata), ma impone esclusivamente all’appaltatore l’obbligo di interrompere immediatamente (nel termine di un giorno dalla segnalazione) il comportamento lesivo degli obblighi contrattualmente assunti.

**2.2.**Relativamente a quanto indicato all’art. 10 del capitolato si evidenzia che lo sciopero, come è noto, costituisce un diritto costituzionale, regolato, in dettaglio, anche per i servizi postali (in quanto servizi pubblici). La previsione citata appare irragionevole e non in linea con la disciplina di cui alla Delibera n.02/37 del 7 marzo 2002 -applicata nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell’erogazione del servizio postale - considerato che il servizio postale è un servizio *labour intensive*. La consegna, infatti, può essere garantita solo attraverso il ricorso agli addetti ed i loro diritti non sono comprimibili.

**RISPOSTA:**

Il diritto di sciopero non è in discussione; infatti si fa espresso riferimento alla Legge 146/1990 che, all’art. 1 comma 2, lettera e), contempla espressamente il servizio postale in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.

In ogni caso, proprio perché il servizio postale è un servizio pubblico essenziale, devono essere comunque garantite le prestazioni indispensabili per assicurare un servizio minimo; l’art. 2 della Legge citata dispone, infatti, che “Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D’ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

**SEDE CENTRALE****Direzione**

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 711

fax 051 89 04 790

partita IVA e CF 02855851206

P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

**SERVIZI  
ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47

40018 San Pietro in Casale

tel. 051 89 04 852-851

fax 051 4689602

protocollo.persona@renogalliera.it

**SISTEMI  
INFORMATIVI**

Via Argelati 4

40050 Argelato

tel. 051 89 04 777

fax 051 74 17 283

informatica@renogalliera.it

**POLIZIA MUNICIPALE**

Via Fariselli 4

40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606

fax 051 89 04 794

pm@renogalliera.it

P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo.”.